Le terre di dominio universale

Le terre comprese nel cosiddetto "dominio universale" di una comunità (nella specie: quella di Terracina, appartenente prima dell'unificazione dei regno, allo stato pontificio), in mancanza di una deliberazione unanime della pubblica assemblea dei cittadini, approvata dall'autorità statale centrale, non possono ritenersi sottratte al regime degli usi civici (cui erano state, nella specie, sottoposte da apposito statuto, approvato nel 1549 dal papa Giulio II), neppure qualora, concesse in enfiteusi perpetua- a membri delle famiglia del luogo (ma con riserva, a favore della collettività, del diritto di pascolo e di quello di occupare le terre per farne orti e vigne), siano state successivamente abbandonate dagli enfiteuti, e siano rientrate nel dominio pieno del comune (istituito, frattanto, dalla legislazione napoleonica, in sostituzione delle precedenti *universitates civium*) per effetto di occupazione ultratrentennale, effettuata, peraltro, con salvezza dei diritti di uso civico dei cittadini. — Cass., 11 febbraio 1974, n. 387, Cervelloni c. Com. Terracina, in Rep. Fo. it., 1974 n. 7 e pubbl. in Foro it., 1974, 1, 3415; Giur. it., 1974, I, 1, 1910, n. BERRI; Giust. civ., 1974, I, 1617.